

LETTERA A MEZZO E-MAIL

TUTTI I CLIENTI

Prot. n. NA/0254/2020

Napoli, 7 ottobre 2020

OGGETTO: Differito al 1° gennaio 2021 l'obbligo di utilizzo delle nuove specifiche tecniche per le fatture elettroniche.

Come noto, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta con il Provvedimento N.166579/2020 del 20 aprile 2020 disponibile sul sito dell'Agenzia Entrate, aggiornando le specifiche tecniche del tracciato xml della fattura elettronica, inserendo nuove codifiche e nuove regole. In particolare, in considerazione della situazione emergenziale dovuta al Covid-19, l'Agenzia ha rinviato al 1° ottobre la possibilità di utilizzare le specifiche tecniche nella versione **1.6.1** in luogo di quelle attualmente vigenti (**versione 1.5**), disponendone l'utilizzo obbligatorio dal 1° gennaio 2021.

E' dunque previsto un periodo transitorio, in quanto **dal 1° ottobre** è possibile, **in via facoltativa**, utilizzare i nuovi codici, con obbligo di adeguarsi entro il 1° gennaio 2021. In sintesi, fino al 31 dicembre 2020 il Sistema di interscambio accetterà le fatture elettroniche predisposte con ambedue gli schemi (vecchie e nuove codifiche), **mentre dal 1° gennaio 2021, salvo ulteriori future proroghe, accetterà soltanto le fatture digitali e note di variazione predisposte con il nuovo schema approvato (in questo lasso di tempo occorre che concordiate con il vostro programmatore software un appuntamento per aggiornare il nuovo tracciato Xml e non arrivare impreparati al 1° gennaio 2021).**

LE PRINCIPALI NOVITA' DEL TRACCIATO E-FATTURA.

Le principali novità della versione 1.6.1 dell'xml sono l'inserimento di nuovi codici «Tipo Documento» ed un maggior dettaglio dei codici «Natura» dell'operazione.

In particolare, i codici relativi al tipo di documento sono passati da sette a 18, con l'introduzione di specifici codici, ad esempio, per le fatture differite (TD24 per beni e servizi o TD25, per triangolazioni interne) e per le cessioni di beni ammortizzabili e per passaggi interni (TD26).

Nelle tabelle di seguito vengono confrontati i vecchi codici tipo documento con i nuovi:

TRACCIATO 1.5 – TIPO DOCUMENTO	TRACCIATO 1.6 – TIPO DOCUMENTO
TD01 Fattura	TD01 Fattura
TD02 Acconto/Anticipo su fattura	TD02 Acconto/Anticipo su fattura
TD03 Acconto/Anticipo su parcella	TD03 Acconto/Anticipo su parcella
TD04 Nota di Credito	TD04 Nota di Credito

TD05 Nota di Debito	TD05 Nota di Debito
TD06 Parcella	TD06 Parcella
	TD16 Integrazione fattura reverse charge interno
	TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero
	TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
	TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17, c. 2, D.P.R. n. 633/1972
TD20 Autofattura	TD20 Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art. 6, c. 8, D.lgs. n. 471/1997 o art. 46, c. 5, D.L. n. 331/1993)
	TD21 Autofattura per splafonamento
	TD22 Estrazione beni da Deposito IVA
	TD23 Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell'IVA (tramite Mod. F24)
	TD24 Fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, lett. a)
	TD25 Fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, terzo Periodo, lett. b)
	TD26 Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art. 36 D.P.R. n. 633/1972)
	TD27 Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa

Relativamente, invece, **ai codici natura IVA**, si è passati da sette a 19 e ciò agevolerà l'Agenzia delle Entrate nella predisposizione dei registri IVA e della dichiarazione IVA precompilata.

Si precisa che per i Codici Natura N2, N3 e N6 a partire dal primo gennaio 2021 non sarà più consentito utilizzare i codici natura "DPR" ma solo quelli di dettaglio (da N2.1 a N2.2, da N3.1 a N3.6, da N6.1 a N6.9).

Nelle tabelle di seguito vengono confrontati i vecchi codici tipo documento con i nuovi:

TRACCIATO 1.5 – CODICE NATURA	TRACCIATO 1.6 – CODICE NATURA
N1 - operazioni escluse da IVA ex art. 15, D.P.R. n. 633/1972	N1 - operazioni escluse da IVA ex art. 15, D.P.R. n. 633/1972
N2 - operazioni non soggette ad IVA	N2 - operazioni non soggette ad IVA suddivise in: <ul style="list-style-type: none"> • N2.1 non soggette ad IVA ai sensi degli articoli da 7 a 7- septies del D.P.R. n. 633/1972 • N2.2 non soggette - altri casi
N3 - operazioni non imponibili IVA	• N3 - operazioni non imponibili IVA

	<p>suddivise in:</p> <ul style="list-style-type: none"> • N3.1 non imponibili – esportazioni • N3.2 non imponibili - cessioni intra-comunitarie • N3.3 non imponibili - cessioni verso San Marino • N3.4 non imponibili - operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione • N3.5 non imponibili - a seguito di dichiarazioni d'intento • N3.6 non imponibili - altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond
N4 - operazioni esenti da IVA	N4 - operazioni esenti da IVA
N5 - operazioni soggette al regime del margine / IVA non esposta in fattura	N5 - operazioni soggette al regime del margine / IVA non esposta in fattura
N6 - operazioni soggette al meccanismo dell'inversione contabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di auto fatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti)	<p>N6 - operazioni soggette al meccanismo dell'inversione contabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di auto-fatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti) suddivise in:</p> <ul style="list-style-type: none"> • N6.1 inversione contabile - cessione di rottami e altri materiali di recupero • N6.2 inversione contabile - cessione di oro e argento puro • N6.3 inversione contabile - subappalto nel settore edile • N6.4 inversione contabile - cessione di fabbricati • N6.5 inversione contabile - cessione di telefoni cellulari • N6.6 inversione contabile - cessione di prodotti elettronici • N6.7 inversione contabile - prestazioni comparto edile e settori connessi • N6.8 inversione contabile - operazioni settore energetico • N6.9 inversione contabile - altri casi

<p>N7 - IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40, commi 3 e 4, e art. 41, comma 1, lettera b, D.L. n. 331/1993; prestazione di servizi di telecomunicazioni, teleradiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies, lettere f, g, D.P.R. n. 633/1972 e art. 74-sexies, D.P.R. n. 633/1972).</p>	<p>N7 - IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40, commi 3 e 4, e art. 41, comma 1, lettera b, D.L. n. 331/1993; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lettere f, g, D.P.R. n. 633/1972 e art. 74-sexies, D.P.R. n. 633/1972).</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VINCOLI E OPPORTUNITA' DEI NUOVI CODICI IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2021.

Vediamo di comprendere quali sono i nuovi codici che necessariamente vanno utilizzati da quelli che rappresentano un'opportunità per la completa digitalizzazione del ciclo passivo e per fornire all'Agenzia delle Entrate tutte le informazioni necessarie per la compilazione dei registri IVA precompilati e per la Dichiarazione IVA a partire dall'anno 2021. Sicuramente per quanto riguarda i codici Natura, come evidenziato in precedenza, non sarà possibile utilizzare i codici "padre" che cessano al 31.12.2020 e necessariamente vanno adeguati i sistemi contabili e fiscali dei contribuenti al fine di associare i nuovi codici natura alle tipologie IVA gestiti nella propria azienda in modo da gestire automaticamente l'implementazione del nuovo tracciato da inviare allo SDI dal 1° gennaio 2021. Infatti l'utilizzo dei codici "padre" **N2, N3 e N6** per le fatture emesse dal 2021 comporterebbe lo scarto delle stesse da parte del Sistema di Interscambio e ne determinerebbe la mancata emissione ai fini fiscali.

L'evoluzione del tracciato ha interessato innanzitutto il codice natura N.2. relativo alle operazioni non soggette, da distinguersi nel sottocodice N.2.1. per i casi individuati dagli articoli da 7 a 7-septies del DPR n. 633 del 1972 e nel valore N.2.2. per gli altri casi di operazioni non soggette. Più precisamente, andrà utilizzato il valore N.2.1. per le operazioni di cessioni o acquisti di beni non soggette per carenza del requisito di territorialità come, nel caso di vendita o acquisto di beni immobili situati al di fuori del territorio dello Stato.

Il medesimo sottocodice andrà valorizzato anche per le prestazioni di servizi generici resi a soggetti passivi Ue o extra Ue (ai sensi dell'articolo 7-ter), oppure per i servizi relativi a beni immobili non situati in Italia, comprese le perizie, le prestazioni di agenzia, le prestazioni alberghiere (ai sensi dell'articolo 7-quater comma 1 lettera a). Il sottocodice N.2.2. andrà invece utilizzato per le altre operazioni non soggette, come le cessioni o gli acquisti di denaro, di crediti in denaro, di terreni non edificabili ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del DPR 633/1972. Tra le operazioni identificate dal nuovo codice N2.2 può essere richiamata la quota non soggetta (60%) riferita alla cessione delle autovetture acquistate con IVA detratta nella misura del 40%.

Dal 1° gennaio 2021 non potrà più essere inserito neppure l'altro codice "padre" N3 ma occorrerà dettagliarlo utilizzando i sottocodici che vanno da N3.1. a N3.6 per individua-

re le operazioni non imponibili.

Per le operazioni non imponibili vengono previste infatti ben sei casistiche che ricomprendono: le esportazioni (N3.1 sulla base dell' articolo 8 del DPR 633/72); le cessioni intracomunitarie (N3.2 sulla base dell'articolo 41 del DL 331/93); le cessioni verso San Marino (N3.3 sulla base dell'articolo 71 del DPR 633/72); le operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione (N3.4 sulla base dell'articolo 8 bis); cessioni non imponibili con lettere d'intento (N3.5 sulla base dell'articolo 8, 1 comma, lettera c); altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond – (N3.6 sulla base dell'articolo 21 comma 6 bis ovvero cessioni verso depositi IVA sulla base dell'articolo 50 bis del DL 331/93). I codici N6 hanno uno stretto collegamento con la Dichiarazione IVA e consentono la gestione del ciclo passivo delle fattispecie previste. In particolare, i codici specifici comprendono: cessione di rottami e altri materiali di recupero (N6.1 – rigo della dichiarazione VE35 colonna 2); cessioni di oro e argento puro (N6.2– rigo della dichiarazione VE35 colonna 3); subappalto nel settore edile (N6.3 – rigo della dichiarazione VE35 colonna 4); cessione di fabbricati (N6.4 – rigo della dichiarazione VE35 colonna 5); cessione telefoni cellulari (N6.5 – rigo della dichiarazione VE35 colonna 6); cessione di prodotti elettronici (N6.6 – rigo della dichiarazione VE35 colonna 7); prestazioni comparto edile e settori connessi (N6.7 – rigo della dichiarazione VE35 colonna 8); operazioni settore energetico (N6.8 – rigo della dichiarazione VE35 colonna 9); altri casi (N6.9). Per quanto riguarda invece il “Tipi documento” inseriti dal 1° gennaio 2021, questi non comportano un obbligo per il contribuente ma esclusivamente una facoltà (con esclusione del solo TD21 ossia della fattura per splafonamento).

L'utilizzo dei nuovi tipi documento consente di rendere più rapida e sicura la contabilizzazione dei dati nei software gestionali, di attuare la piena digitalizzazione del ciclo passivo e di fornire all'Agenzia delle Entrate i dati per la precompilazione dei registri IVA.

In particolare l'adozione dei nuovi TD consente di digitalizzare le integrazioni e le autofatture come di seguito indicato:

- ***TD16 Integrazione fattura reverse charge interno:*** Potrà essere utilizzato per trasmettere a SDI il documento con le integrazioni inerenti l'aliquota e la relativa imposta, nei casi di fatture ricevute da soggetti residenti o stabiliti, per operazioni ex art. 17, quinto e sesto comma, D.P.R. n. 633/72; (ad esempio, per le operazioni ex art. 17, commi 5 e 6, DPR n. 633/72, ossia, cessioni di oro da investimento / industriale, prestazioni di servizi di pulizia, demolizione / installazione di impianti / completamento relative ad edifici, ecc.).
- ***TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero:*** Potrà essere utilizzato per trasmettere a SDI il documento riportante le integrazioni inerenti l'aliquota e la relativa imposta per acquisti di servizi da prestatori intra-UE, oppure per trasmettere l'autofattura in unico esemplare per acquisti di servizi da prestatori extra-UE ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (ad esem-

pio, fornitura di una consulenza ad una società italiana da parte di una società greca);

- **TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari:** Potrà essere utilizzato per trasmettere a SDI il documento riportante le integrazioni inerenti l'aliquota e la relativa imposta, nei casi di fattura ricevuta da un cedente intra-UE, per operazioni di acquisto intracomunitario di cui all'art.38, D.L. n. 331/93 (ad esempio, acquisto da parte di una società italiana di un macchinario, da una società tedesca);
- **TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72:** Potrà essere utilizzato nei casi di acquisto di beni territorialmente rilevanti ai fini IVA da soggetti non residenti (UE ed extra-UE), diversi quindi dagli acquisti intracomunitari e dalle importazioni, come ad esempio l'acquisto di merce già nel territorio Italiano da soggetti non residenti aventi un rappresentante fiscale o una identificazione diretta.

L'adozione dei nuovi TD17, TD18, TD19 consente di evitare l'esterometro ed alimentare i registri IVA precompilati in tempo reale e non solo trimestralmente come previsto appunto per l'esterometro. Con i suddetti tipi documento si può quindi evitare il suddetto adempimento per il ciclo passivo in considerazione che per il ciclo attivo era già possibile in quanto i dati delle fatture attive estere possono già oggi essere inviati con codice documento TD01 – fattura e inserendo per il cliente estero destinatario il codice convenzionale XXXXXXXX. Resta inteso che la facoltà riguarda l'invio al Sistema di interscambio dei documenti e che la mancata trasmissione non esime il contribuente dalla corretta liquidazione IVA attraverso la doppia annotazione dei registri IVA acquisti e vendita, conseguente alla ricezione delle fatture Intra e Extra UE, che comunque deve avvenire anche nel caso di mancato utilizzo dei tipi documenti da TD16 a T19.

Sono stati previsti anche i documenti per la gestione dei depositi fiscali (TD22 e TD23 – vedi articolo “I Depositi IVA: gestione digitale possibile con le nuove regole della fatturazione elettronica” del 24 settembre 2020) e per la gestione della fattura differita.

Per le fatture differite sono previsti due diversi Tipi documenti:

- **TD24 Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a):** Potrà essere utilizzato nei casi di emissione di fatture differite per le cessioni dei beni a seguito di emissione, al momento di effettuazione dell'operazione, di specifici documenti di trasporto (Ddt) ovvero per le prestazioni di servizi quando le stesse sono, al massimo al momento di effettuazione dell'operazione, idoneamente documentate; la fattura va emessa / inviata al SDI entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione;
- **TD25 Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, terzo periodo lett. b):** Potrà essere utilizzato nei casi di emissione entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni in situazioni di operazioni **triangolari interne**. Anche in questo caso l'emissione differita dipende dalla data del DDT emesso dal primo cedente verso l'acquirente finale (articolo 21 4 comma lettera b DPR 633/72);

La creazione di una tipologia di documento dedicata, consente allo SDI in automatico di individuare la fattura differita e di verificare l'esistenza nel Xml delle informazioni relative al trasporto (ricordiamo che la fattura immediata deve essere inviata allo SDI entro 12 gg dalla data di effettuazione dell'operazione a differenza di quella differita che può essere inviata entro il 15 del mese successivo, fermo restando che l'IVA deve confluire sempre nella liquidazione del mese di effettuazione dell'operazione).

Infine tra i tipi documenti sono previsti ulteriori due codici facoltativi:

- **TD26 Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (art. 36 DPR 633/72):** Potrà essere utilizzato per trasmettere fatture immediate o differite ad oggetto cessioni di beni ammortizzabili oppure per passaggi interni ex art.36, ultimo comma, D.P.R. 633/72;
- **TD27 Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa :** Potrà essere utilizzato per trasmettere fatture per operazioni riguardanti la destinazione di beni all'uso o al consumo personale dell'imprenditore (art.2, c.2, n. 5), D.P.R. n. 633/72), oppure operazioni di cessioni gratuite di beni ad esclusione di quelli la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa se di costo unitario non superiore ad euro cinquanta (art.2, c.2 , n. 4), D.P.R. n. 633/72). Questa fattura non va consegnata, né spedita, al destinatario, ma va inviata al Sistema d'interscambio e deve essere registrata solo nel registro IVA delle vendite e non in quello degli acquisti.

Rimane il **TD20**, invece, il codice per l'autofattura per regolarizzazione in ipotesi di autofattura per regolarizzazione ex articolo 6, comma 8, del D.lgs. n. 471 del 1997, che a differenza delle altre autofatture sopra specificate, dovrà essere prodotta obbligatoriamente. Lo stesso dicasi per il nuovo TD21 - Autofattura per splafonamento da utilizzare per trasmettere a SDI l'autofattura per regolarizzare gli acquisti di beni o le prestazioni di servizi superiori al plafond disponibile, da parte degli esportatori abituali che si avvalgono della facoltà di acquistare senza pagamento dell'imposta ex art.8, primo comma, lettera c), DPR 633/72. L'esportatore abituale dovrà trasmettere l'autofattura TD21 nei casi in cui il fornitore non emetta una nota di variazione in aumento dell'IVA a norma dell'art. 26, D.P.R. n. 633/72.

Infine, rispetto alla versione 1.5 sono state ampliate anche le tipologie di ritenuta, si passa infatti dalle attuali:

- RT01 Ritenuta persone fisiche
 - RT02 Ritenuta persone giuridiche,
- al seguente elenco:
- RT01 Ritenuta persone fisiche
 - RT02 Ritenuta persone giuridiche
 - RT03 Contributo INPS
 - RT04 Contributo ENASARCO

- RT05 Contributo ENPAM
- RT06 Altro contributo previdenziale

In attesa degli auspicati chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, possono essere effettuate le seguenti considerazioni:

- non è stato dedicato uno specifico “Tipo documento” all’acquisto di **beni / servizi da un agricoltore esonerato** ex art. 34, comma 6, DPR n. 633/72 per il quale l’acquirente deve emettere una (auto) fattura con le modalità e nei termini di cui all’art. 21, DPR n. 633/72 per conto del cedente al quale va consegnata una copia della stessa. Posto che l’autofattura va emessa in formato elettronico, come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nelle FAQ 19.7.2019, n. 62 e 85 disponibili nell’area “Fatturazione elettronica” del proprio sito Internet:
 - nel campo “Tipo Documento” va riportato il codice “TD01”;
 - al fine di segnalare che la fattura è **emessa** per conto dell’agricoltore, nel campo “Soggetto Emittente” va selezionata la voce “Cessionario / Committente”
- in merito all’integrazione della fattura con reverse charge interno / estero l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la possibilità di procedere all’integrazione del documento cartaceo con l’aliquota IVA e l’imposta e alla “doppia” annotazione, senza transitare dallo SDI. Tale possibilità rimane valida senz’altro fino al 31.12.2020. Dovrà essere chiarito se dall’1.1.2021 l’unica modalità utilizzabile è quella elettronica (utilizzo obbligatorio dei nuovi “Tipo documento” TD16, TD17, TD18 e TD19);
- l’utilizzo dei nuovi “Tipo documento” da TD17 a TD19 dovrebbe **evitare la compilazione del c.d. “spesometro estero”**. Infatti, come disposto dall’art. 1, comma 3-bis, D.lgs. n. 127/2015, l’invio dei dati non è richiesto per le operazioni per le quali è stata:
 - emessa bolletta doganale (importazioni / esportazioni);
 - **emessa / ricevuta fattura elettronica;**
- l’utilizzo del nuovo “Tipo documento” TD26 relativamente alla cessione di beni ammortizzabili/passaggi interni ex art. 36, DPR n. 633/72 consentirà all’Agenzia di effettuare la “rettifica” al fine della determinazione del volume d’affari (rigo VE40 del Mod. IVA);
- in merito alla fattura per autoconsumo / cessioni gratuite senza rivalsa, l’utilizzo del nuovo “Tipo documento” TD27 consente l’emissione dell’autofattura tramite SDI per le operazioni nelle quali il cedente / prestatore coincide con l’acquirente / committente.

Nella FAQ 19.7.2019, n. 139 disponibile nell’area “Fatturazione elettronica” del proprio sito Internet, ribadendo quanto contenuto nella Circolare 17.6.2019 n. 14/E, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che in caso di autofattura per omaggi / autoconsumo, i dati del cedente/prestatore vanno inseriti sia nella sezione “*Dati del ceden-*

te/prestatore” sia nella sezione “*Dati del cessionario/committente*” (in tal caso la fattura, e quindi la relativa imposta, va annotata solo nel registro IVA vendite e inviata al sistema di interscambio).

Con l'occasione, porgiamo cordiali saluti.

(dott. Fortunato De Iudicibus)

